

Titolo I

La legge penale

Art. 1. Legalità del reato e delle pene.

1. Stabilire che nessuno possa essere punito per un fatto che non sia previsto espressamente come reato, in modo chiaro e determinato, da una legge dello Stato, che per esso stabilisca la pena edittale dell'ergastolo oppure della reclusione entro limiti minimi e massimi adeguati alla gravità del fatto.
2. Stabilire che la legge dello Stato preveda le diverse specie di pene e le altre conseguenze giuridiche del reato, e che determini i casi ed i criteri di ragguglio per la conversione della reclusione in altra pena principale

Art. 2. Applicabilità nel tempo delle norme penali.

1. Stabilire l'irretroattività delle leggi penali incriminatrici e di tutte le previsioni di pene o altre conseguenze sfavorevoli per il reo.
2. Stabilire che nessuno possa essere punito per un fatto che non sia più previsto come reato dalla legge e che, se vi sia stata condanna irrevocabile ne cessino l'esecuzione e gli effetti penali.
3. Stabilire che in caso di diversità fra la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le successive si applichi quella che, valutata complessivamente in relazione al caso concreto, è più favorevole al reo, salvo che sia intervenuta sentenza irrevocabile. Stabilire che in tal caso la pena in esecuzione non possa superare il massimo della pena stabilita dalla legge più favorevole.
4. Stabilire l'applicabilità dei commi precedenti al caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale.
5. Stabilire che in caso di mancata conversione di un decreto legge le sue disposizioni più favorevoli si applichino ai fatti commessi durante la sua provvisoria forza di legge. Stabilire il medesimo principio, nel caso di conversione con emendamenti, limitatamente alle norme emendate.
6. Stabilire che agli effetti della applicabilità della legge penale nel tempo, il reato si consideri commesso nel momento in cui è tenuta la condotta che lo costituisce.
7. Stabilire che le disposizioni precedenti si applichino anche nel caso di successione di altre norme giuridiche richiamate dalla legge penale

Art. 3. Applicabilità nello spazio della legge penale

1. Stabilire l'applicabilità delle norme penali italiane ai reati commessi, anche solo per una parte, nel territorio della Repubblica. Stabilire l'applicabilità delle norme penali italiane ai reati commessi all'estero nei seguenti casi: genocidio; tratta e commercio di schiavi; attentato alla vita o all'incolumità del Capo dello Stato o di pubblici funzionari italiani; reati contro la personalità dello Stato e dell'Unione europea; reati di contraffazione del sigillo dello Stato o dell'Unione europea e di uso di tale sigillo contraffatto; reati di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; reati commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri da pubblici funzionari italiani o dell'Unione europea, o da soggetti loro equiparati, ovvero delitti commessi contro gli stessi soggetti, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o dei loro servizi; abuso di informazioni privilegiate e aggrottaggio attinenti a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani; reati di omicidio doloso, tortura, lesioni gravissime dolose, sequestro di persona a scopo di estorsione e violenza sessuale se commessi all'estero ma in danno di un cittadino italiano; ogni altro reato per il quale speciali disposizioni dell'Unione europea o di diritto internazionale stabiliscono l'applicabilità della legge italiana.
2. Prevedere l'applicabilità delle norme penali italiane anche ai seguenti reati commessi all'estero, ma condizionata alla presenza del soggetto attivo sul territorio italiano: produzione o traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; reclutamento, istruzione, utilizzazione e finanziamento di mercenari; reclutamento di persone, al fine di fare esercitare la prostituzione, o di realizzare esibizioni o materiale pornografico minorile, ove il fatto sia commesso in danno di minore degli anni quattordici o con violenza o minaccia; ogni altro reato commesso all'estero contro lo Stato o un cittadino italiano, se vi sia la richiesta del Ministro o l'istanza o querela della parte offesa. Fare salve in ogni caso le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno, dal diritto dell'Unione europea e dal diritto internazionale

Art. 4. Rapporti con l'applicazione di leggi penali straniere.

1. Stabilire che per i reati commessi all'estero, la norma penale italiana non si applichi quando sia intervenuta condanna in altro Stato dell'Unione europea e la relativa pena vi sia stata eseguita.
2. Stabilire che, oltre ai casi di riconoscimento della sentenza penale straniera, la commisurazione della pena dei reati commessi all'estero debba tenere conto di eventuali sanzioni penali già scontate dal soggetto per gli stessi fatti.
3. Stabilire che al di fuori di espressa disposizione anche di fonte internazionale, le sentenze straniere di condanna o di proscioglimento possano essere riconosciute dal giudice italiano per applicare le norme penali italiane in tema di:
 - a) recidiva;
 - b) continuazione di reati;
 - c) pene accessorie;
 - d) misure di controllo cura e sostegno;
 - e) rilevanza agli effetti civili.
4. Prevedere come requisito dell'extradizione la previsione bilaterale del fatto, salvo diversa disposizione dell'Unione europea o di diritto internazionale.

Art. 5. Tassatività e offensività nell'applicazione delle norme penali.

1. Stabilire che tutte le norme che prevedono o escludono che un fatto costituisca reato si applichino soltanto ai casi da esse previsti.
2. Limitare l'applicabilità delle norme penali ai soli casi di danno o di pericolo per gli interessi da esse rispettivamente e specificamente protetti.

Art. 6. Materia regolata da più norme penali

1. Risolvere il concorso apparente di norme penali stabilendo la prevalenza della norma speciale su quella generale, salvo diversa disposizione.
2. Stabilire che quando più norme prevedono come reato fatti diversi costituenti insieme un reato complesso, si applichi solo la norma che prevede il reato complesso, salva diversa disposizione di legge.
3. Stabilire che in ogni caso nessuno possa essere punito più di una volta per il medesimo fatto.

Art. 7. Preminenza del codice penale

Stabilire l'applicabilità delle disposizioni del codice penale alle materie regolate da altre leggi penali, salvo espressa disposizione diversa, e a quelle regolate da precedenti leggi speciali, salva la loro conferma con leggi da emanare prima dell'entrata in vigore del codice.

Art. 8. Computo e decorrenza termini

Stabilire l'applicabilità del calendario comune per la decorrenza dei termini rispetto al cui calcolo non si considera il giorno della decorrenza.

Titolo II Il reato

Art. 9. Soggetto attivo, condotta, evento, rapporto di causalità.

1. Stabilire che nessuno può essere punito per un reato se non ha compiuto l'azione o l'omissione che lo costituisce.
2. Stabilire che, quando la legge collega alla qualifica del soggetto attivo la titolarità di particolari doveri o poteri giuridici, essa indica la persona cui sono attribuiti al momento del fatto, anche se sprovvista di regolare investitura.
3. Richiedere che la condotta sia stata condizione necessaria dell'evento dannoso o pericoloso che costituisce il reato. Escludere la responsabilità per l'evento quando esso risulti conseguenza di un fattore eccezionale salvo che gli atti

compiuti costituiscano un reato diverso. Prevedere che non si consideri eccezionale il fattore del quale l'agente è a conoscenza.

4. Equiparare l'omesso impedimento dell'evento al fatto di averlo cagionato mediante azione solo sul presupposto di un obbligo giuridico espressamente stabilito da una disposizione di legge e, nei limiti da essa determinati, specificato da regolamenti, provvedimenti giurisdizionali, ordini, contratti o altre discipline. Escludere la equiparazione se il soggetto è privo dei poteri giuridici di impedimento. Escludere la responsabilità quando l'evento si sarebbe verificato anche nel caso di osservanza dell'obbligo giuridico di impedimento.
- 5 Distinguere l'obbligo giuridico di impedimento dall'obbligo di sorveglianza o intervento, strumentale all'impedimento di reati, prevedendo la punibilità per l'omissione di quest'ultimo obbligo nei soli casi espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 10. Obblighi di impedimento e di intervento nelle organizzazioni complesse

1. Prevedere che l'esponente di un'organizzazione complessa assuma l'obbligo giuridico di impedire l'offesa a beni tutelati penalmente, messi a rischio dall'attività dell'organizzazione o di uno dei suoi appartenenti, nei soli limiti delle funzioni attualmente e specificamente esercitate
2. Stabilire che il trasferimento di funzioni che determina la responsabilità penale del delegato escluda la responsabilità del trasferente nei soli limiti in cui il trasferimento è effettivo e lecito. Stabilire che il trasferente risponda per l'organizzazione difettosa delle funzioni trasferite soltanto sui presupposti e nei limiti fissati dal codice.
3. Prevedere che nei gruppi di società o imprese le disposizioni dei commi che precedono si applicano anche a chi ne esercita la direzione unitaria.

Art. 11. Posizioni cui si collegano obblighi giuridici di impedimento di reati.

1. Prevedere l'obbligo giuridico di impedimento:
 - a) del genitore e del custode rispetto alle offese rivolte al figlio minore o incapace o al custodito incapace che riguardino la vita, l'integrità fisica, la libertà personale e sessuale;
 - b) del custode rispetto alle offese dello stesso tipo che il minore o l'incapace possano cagionare ad altri;
 - c) di chiunque abbia assunto funzioni di sorveglianza o protezione di una persona, in rapporto a attività pericolose rispetto a offese alla vita e all'incolumità fisica della persona protetta o che la medesima possa cagionare ad altri;
 - d) di chiunque abbia, a qualsiasi titolo, il controllo di animali pericolosi o di altre fonti di pericolo rispetto alle offese che possano derivarne alla vita o all'incolumità individuale o pubblica;
 - e) degli appartenenti alle forze di polizia rispetto alle offese alla vita, alla salute, all'integrità fisica e alla libertà personale e sessuale, sempre che l'emergenza pericolosa sia attuale, specificamente connessa alle funzioni esercitate ed essi siano muniti dei poteri impeditivi;
 - f) di chiunque sia tenuto al controllo della pubblicazione o della trasmissione, in base alla legge o alle disposizioni organizzative dell'impresa, stabilendo che egli risponda per colpa del reato commesso, senza concerto, dall'autore, e sia punito con la metà della pena per quello previsto.

Art. 12. Elemento soggettivo.

1. Escludere qualsiasi forma di responsabilità incolpevole prevedendo l'imputazione per dolo o per colpa sul presupposto del controllo sufficiente per determinarsi a tenere una condotta diversa. Prevedere la punibilità per colpa nelle sole ipotesi previste espressamente dalla legge.
2. Prevedere che il dolo consista nell'intenzione di realizzare l'evento dannoso o pericoloso costitutivo del reato, ovvero nella rappresentazione che, a seguito della condotta, la realizzazione dell'evento dannoso o pericoloso è certa o altamente probabile. Definire conseguentemente il reato doloso.
3. Definire come colposo il reato quando l'evento dannoso o pericoloso che lo costituisce non è voluto, ma si verifica quale conseguenza concretamente prevedibile di una condotta negligente, imprudente o imperita ovvero tenuta in violazione di norme cautelari.
4. Escludere la responsabilità nel caso di errore inevitabile sul precetto.
5. Escludere il dolo nel caso di errore sul fatto costitutivo del reato nonché sugli elementi di qualificazione del fatto.
6. Escludere altresì il dolo nel caso di erronea supposizione degli elementi che costituiscono o qualificano il fatto che integra la scriminante.
7. Prevedere la punibilità, se l'errore è determinato da colpa, solo se il fatto è espressamente previsto come reato colposo.
8. Prevedere la punibilità per il reato meno grave in caso di errore sugli elementi differenziali tra più reati.
9. Stabilire che quando da un fatto previsto come reato doloso deriva un'ulteriore conseguenza non voluta dall'agente cagionata per colpa, si applicano le regole del concorso di reati sempre che la conseguenza ulteriore non voluta sia prevista dalla legge come reato colposo.
10. Stabilire l'applicabilità dei commi 5, 6, 7 e 8 anche ai casi di errore determinato dall'altrui inganno. Stabilire in tal caso la responsabilità dell'autore dell'inganno

11. Stabilire che se taluno ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza o minaccia alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi, del fatto commesso risponde l'autore della violenza o della minaccia.
12. Stabilire che se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per errore di persona, o per altra causa, è offesa persona diversa, il colpevole risponda come se avesse offeso la persona che voleva offendere; valutare a favore dell'agente le scriminanti applicabili se il fatto fosse stato commesso in danno di quest'ultima; applicare le regole sul concorso di reati in caso di offesa di entrambe, o di altre persone.
13. Stabilire che quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per un'altra causa, l'agente realizza un fatto di reato diverso da quello voluto, ne risponda per colpa se il fatto è previsto dalla legge come reato colposo; applicare le regole sul concorso di reati in caso di realizzazione del reato voluto, consumato o tentato, e di quello diverso

Art. 13. Scriminanti.

1. Prevedere che le scriminanti siano nominate tassativamente come tali e che operino oggettivamente, stabilendo che sia considerato insussistente il fatto scriminato
2. Prevedere quali scriminanti:
 - a) il consenso dell'aveute diritto, nei reati aventi ad oggetto interessi disponibili, stabilendo che, salvi i limiti previsti da speciali disposizioni di legge, è valido il consenso prestato da chi ha la capacità di comprenderne il significato e di valutarne l'effetto, nonché la rilevanza del consenso presumibile, in ragione della verosimile utilità obiettiva del fatto commesso per il titolare dell'interesse, sempre che questi non abbia manifestato il suo dissenso;
 - b) l'esercizio di una facoltà legittima e l'adempimento di un obbligo giuridico;
 - c) la difesa legittima, specificando che nel valutare la proporzionalità della difesa deve tenersi conto dei beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete dell'aggressione. Escludere che sia scriminato il fatto preordinato a scopo offensivo;
 - d) l'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione tra beni in conflitto, per la necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza, o comunque per impedire la realizzazione di gravi reati contro la vita, l'incolumità e la libertà. Stabilire che è scriminato il fatto di chi fa uso di armi perché costretto dalla necessità di difendere l'invulnerabilità del domicilio contro una intromissione ingiusta, violenta o clandestina e tale da destare ragionevole timore per la vita, l'incolumità o la libertà delle persone presenti nel domicilio;
 - e) lo stato di necessità, nel caso in cui il soggetto sia stato costretto dalla necessità di salvarsi dal pericolo attuale di un danno grave alla vita, all'integrità fisica, alla libertà individuale o alla libertà sessuale.

Art. 14. Scusanti.

- 1) Prevedere che le scusanti siano nominate tassativamente come tali e che operino soggettivamente, escludendo che il fatto scusato costituisca reato.
- 2) Prevedere quali scusanti:
 - a) la buona fede, nell'ipotesi del soggetto che abbia commesso il fatto di reato nella ragionevole convinzione di conformarsi a inequivoci atti della Pubblica Amministrazione, rilevanti ai fini dell'applicazione della legge penale, ovvero al consolidato orientamento della Corte di Cassazione;
 - b) l'attività sportiva, nell'ipotesi in cui, fuori dei casi di licità, il soggetto commetta il fatto di reato nella ragionevole convinzione di adeguarsi alla regolamentazione della specifica attività;
 - c) le informazioni commerciali, nell'ipotesi in cui fuori dei casi di licità, il soggetto comunichi notizie pregiudizievoli relative ad attività economiche nella ragionevole convinzione di adeguarsi alla regolamentazione della specifica attività;
 - d) l'ignoranza della illegittimità dell'ordine della pubblica amministrazione, nell'ipotesi in cui la sua criminalità non sia manifesta o comunque nota all'esecutore;
 - e) l'ordine impartito nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, quando il soggetto abbia confidato ragionevolmente sulla sua licità;
 - f) la necessità di soccorrere persone alle quali l'autore è legato da speciali vincoli affettivi, nei casi indicati nell'art. 13, lett.e.
 - g) L'affidamento nel consenso altrui, ove, fatta salva la diversa disposizione di legge, il fatto sia commesso nell'interesse proprio, ma l'agente ragionevolmente confidi che il titolare del bene disponibile avrebbe consentito

Titolo III

Il reato tentato

Art. 15. Tentativo

1. Prevedere che chi compia atti oggettivamente univoci e idonei alla realizzazione di un reato sia punito per il reato tentato con la pena prevista per il reato consumato ridotta da un terzo a due terzi
2. Prevedere che se la pena prevista per il reato consumato è l'ergastolo, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.
3. Escludere la punibilità di chi desista volontariamente dall'intrapresa realizzazione del reato o ne impedisca volontariamente l'evento costitutivo o si adoperi volontariamente con atti idonei a impedire la consumazione, anche se l'evento non si verifica per causa diversa. Stabilire che la punibilità dell'agente non è esclusa se gli atti compiuti costituiscono di per sé un reato diverso.
4. Prevedere che, per la punibilità dei reati di attentato, debbano sussistere gli elementi previsti dal comma 1 del presente articolo.

Testo alternativo del comma 1: "ridotta da un terzo alla metà"

Titolo IV

Il concorso di persone nel reato

Art. 16. Concorso di persone nel reato.

Prevedere che concorrano nel reato coloro che contribuiscono alla sua realizzazione con atti di partecipazione o di esecuzione.

Stabilire che sono:

1. atti di partecipazione: gli atti di promozione, organizzazione, direzione e agevolazione del reato definiti come segue:
 - a) atti di promozione, quelli che danno impulso all'ideazione od alla preparazione del reato;
 - b) atti di organizzazione, quelli che valgono a coordinare la preparazione del reato;
 - c) atti di direzione, quelli che si esprimono nella sovrintendenza nella preparazione del reato;
 - d) atti di agevolazione, quelli che consistono nell'aiuto o nell'assistenza che abbiano reso l'ideazione, la preparazione o l'esecuzione del reato più pronte o più sicure e siano prestati fornendo indicazioni, informazioni o consigli diretti in modo obiettivamente univoco alla commissione del reato oppure fornendo mezzi o strumenti, eliminando impedimenti oppure promettendo in anticipo aiuto;
2. atti di esecuzione, quelli che consistono nel commettere in tutto o in parte il fatto previsto come reato. Prevedere che siano altresì considerati esecutori coloro i quali nel commettere il reato si giovino dell'errore o dell'incapacità altrui, anche se da essi non cagionati, ovvero coloro che con violenza costringano altri a commettere il reato.

Art. 17. Responsabilità dei concorrenti.

Prevedere che:

1. nessuno può essere punito per atti di partecipazione nel reato se non è stato realizzato un tentativo punibile dello stesso reato;
2. la pena di ciascun concorrente è commisurata all'importanza del suo effettivo contributo al reato e al suo grado di colpevolezza;
3. le scriminanti operano oggettivamente a favore di tutti i concorrenti;
4. al concorrente che non ha voluto il reato complesso realizzato da altro concorrente, si applica la pena prevista per il reato voluto che sia elemento costitutivo del reato complesso.

Art. 18. Circostanza attenuante. Applicazione delle circostanze. Desistenza o recesso del concorrente.

Prevedere che:

1. la pena stabilita per il reato commesso in concorso è diminuita per gli agevolatori dalla circostanza attenuante che essi abbiano fornito un contributo di rilevanza oggettivamente modesta;
2. le circostanze aggravanti o attenuanti sono valutate a carico o a favore della persona alla quale si riferiscono;
3. al concorrente che desistendo o recedendo impedisce volontariamente la consumazione del reato o si adopera

volontariamente e con atti idonei per impedirla, si applicano le cause di non punibilità previste dall'art. 153.

Art. 19. Reati associativi

Prevedere che le disposizioni degli articoli precedenti si applichino anche ai reati associativi ed altri reati nei quali sia prevista la partecipazione necessaria di più persone, stabilendo che agli effetti della legge penale, sono reati associativi i reati di associazione criminale

Titolo V

L'imputabilità

Art. 20. Capacità d'intendere e di volere. Situazioni equiparate. Minore età

1. Prevedere che nessuno possa essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, nel momento della condotta costitutiva, non aveva, per infermità, la capacità d'intendere e di volere, sempre che il fatto sia stato condizionato dalla incapacità.
2. Equiparare all'assenza di capacità la sua riduzione pressoché totale, e lo stato cronico irreversibile da alcol o stupefacenti.
3. Stabilire che agli effetti della legge penale la capacità di intendere e di volere è intesa come possibilità di comprendere il significato del fatto e di agire in conformità a tale valutazione.
4. Stabilire che è sempre considerato incapace di intendere e di volere chi, nel momento di realizzazione della condotta costitutiva del reato, non aveva compiuto gli anni quattordici.
5. Stabilire l'obbligo del giudice di accertare, con riferimento al tipo di reato commesso, il raggiungimento di un sufficiente grado di maturità fisio-psichica corrispondente all'età per chi aveva compiuto gli anni quattordici ma non i diciotto.
6. Prevedere che nei casi previsti dalla legge siano applicabili le misure di controllo, cura e sostegno rieducativo adeguate alle condizioni del soggetto.
7. Escludere che costituiscano infermità l'incapacità volontaria per ubriachezza, per stupefazione o per altra causa.
8. Stabilire come circostanza attenuante, con conseguente congrua diminuzione di pena, la considerevole riduzione della capacità di intendere o di volere al momento della condotta. Stabilire che, fuori del caso precedente, costituisce circostanza attenuante l'età minore degli anni diciotto.
9. Stabilire che laddove l'agente si ponga volontariamente in stato di incapacità di intendere o di volere, rappresentandosi come sua conseguenza certa o altamente probabile la realizzazione del fatto di reato, ne risponda per dolo; che laddove si ponga volontariamente in stato di incapacità di intendere o di volere nonostante la concreta prevedibilità, come sua conseguenza, del fatto di reato, ne risponda per colpa, sempre che il fatto sia previsto dalla legge come reato colposo.
10. Prevedere un aumento di pena ove lo stato di incapacità sia preordinato al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa.

Titolo VI

La pena

Capo I

La previsione della pena

Sez. I La denominazione delle pene

Art. 21. Le pene. Distinzione di specie.

Prevedere che le pene stabilite per i reati si distinguano in principali ed accessorie e che le pene principali si distinguano in detentive o restrittive della libertà personale, interdittive, prescrittive ed ablativo

Sezione II

Le pene principali detentive o restrittive della libertà personale

Art. 22. Le pene principali detentive o restrittive della libertà personale

1. Prevedere che le pene detentive o restrittive della libertà personale siano:
 - a) l'ergastolo;
 - b) la reclusione;
 - c) la semidetenzione;
 - d) la detenzione domiciliare;
 - e) la permanenza domiciliare.
2. Prevedere che la pena dell'ergastolo comporti la privazione perpetua della libertà personale.
3. Prevedere che la pena dell'ergastolo sia scontata in una casa di reclusione, con l'isolamento notturno e con obbligo di lavoro.
4. Prevedere che la condanna all'ergastolo comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
5. Prevedere che nei casi previsti dalla legge il condannato all'ergastolo possa essere ammesso alla liberazione condizionale.
6. Prevedere che la pena della reclusione comporti la privazione della libertà personale non inferiore a giorni cinque e non superiore ad anni venti, sia scontata in stabilimenti a ciò destinati con obbligo di lavoro.
7. Prevedere che la pena della semidetenzione comporti, secondo le comprovate esigenze di studio o di lavoro del condannato, la privazione della libertà personale per almeno dieci ore al giorno in stabilimenti a ciò destinati siti nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino.
8. Prevedere che la semidetenzione comporti altresì:
 - a. il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
 - b. la sospensione della patente di guida;
 - c. il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
 - d. l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nei termini da essi fissati i provvedimenti relativi alle modalità di esecuzione della sanzione.
9. Prevedere che la pena della detenzione domiciliare comporti la privazione della libertà personale, da scontare presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza.
10. Stabilire che il giudice possa imporre al condannato limiti o divieti alla facoltà di comunicare con persone diverse da quelle che con lui convivono o lo assistono, anche prevedendo l'impiego di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, di cui sia accertata la disponibilità da parte delle autorità preposte alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni imposte.
11. Prevedere che il giudice impartisca disposizioni per gli interventi del servizio sociale.
12. Prevedere che la pena della permanenza domiciliare comporti l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica.
13. Prevedere che il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro o di studio o di salute del condannato, possa disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.

Sezione III

Le pene principali interdittive

Art. 23. Le pene principali interdittive

1. Prevedere che le pene interdittive siano:
 - a) l'interdizione o sospensione dai pubblici uffici;
 - b) l'interdizione o sospensione da una professione, da un'attività di impresa o da un mestiere;
 - c) l'interdizione o sospensione dall'esercizio di funzioni gestionali o di controllo di persone giuridiche, enti, associazioni o imprese;
 - d) la revoca o sospensione di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni;
 - e) la decadenza o sospensione della potestà di genitore.
2. Prevedere che la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che la legge disponga diversamente, comporti la privazione:
 - a. del diritto di elettorato attivo e passivo in qualsiasi ufficio pubblico di tipo elettivo e di ogni altro diritto politico;

- b. di ogni pubblico ufficio e di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico funzionario;
 - c. dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
 - d. dei diritti, dignità, e altri pubblici riconoscimenti onorifici inerenti a qualsiasi ufficio, servizio o qualità pubblici;
 - e. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico, salvo che essi traggano titolo da un rapporto di lavoro o si tratti di pensioni di guerra.
3. Prevedere che la pena della sospensione dai pubblici uffici comporti che per un periodo non inferiore a un anno né superiore a cinque il condannato sia privato della capacità di assumere o esercitare i predetti diritti, uffici, qualità, servizi, gradi, titoli e onorificenze.
 4. Stabilire che la legge determini i casi nei quali l'interdizione o la sospensione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.
 5. Prevedere che la pena dell'interdizione da una professione, da una attività di impresa o da un mestiere comporti la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza richiesta per l'esercizio di una professione, un'attività di impresa o un mestiere e privi il condannato della capacità di esercitarli, per un periodo non inferiore a sei mesi né superiore a tre anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
 6. Prevedere che la pena della sospensione da una professione, da una attività di impresa, da un mestiere comporti la privazione della capacità del condannato di esercitare, per un periodo non inferiore a un mese né superiore a due anni, una professione, un'attività d'impresa, o un mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.
 7. Prevedere che la pena dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese privi il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
 8. Prevedere che la pena della sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese privi il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore, per un periodo che non può avere una durata inferiore a un mese né superiore a due anni.
 9. Prevedere che la pena della revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni, diverse da quelle previste dall'interdizione da una professione, da una attività di impresa, da un mestiere comporti la decadenza dei relativi diritti e la privazione della capacità di esercitare le attività che su esse si fondano.
 10. Prevedere che la pena della sospensione di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni diverse da quelle previste dalla sospensione da una professione, da un'attività di impresa, da un mestiere comporti la privazione della capacità di esercitare le attività che su questi si fondano per un periodo che non può avere una durata inferiore a un mese né superiore a due anni.
 11. Prevedere che la legge determini i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori, con la conseguente privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme di cui al titolo IX del libro I del codice civile.
 12. Prevedere che la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importi l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

Sezione IV

Le pene principali prescrittive

Art. 24 Le pene principali prescrittive

1. Prevedere che le pene prescrittive siano:
 - a) l'allontanamento dalla famiglia;
 - b) il divieto o la limitazione di accesso o di permanenza in determinati luoghi o il divieto di avvicinare determinate persone;
 - c) la sottoposizione a controllo;
 - d) il lavoro di pubblica utilità;
 - e) l'espulsione dello straniero con divieto di reingresso;
 - f) l'affidamento al servizio sociale con prescrizioni.
2. Prevedere che la pena dell'allontanamento dalla famiglia comporti per l'imputato l'immediato allontanamento dalla casa familiare o il divieto di farvi rientro ovvero il divieto di accedervi senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza.
3. Prevedere che, per esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, il giudice possa altresì interdire al condannato l'accesso a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, ferma restando la possibilità

- di accesso per ragioni di lavoro e nei limiti prescritti dal giudice.
4. Prevedere che il giudice possa disporre altresì il pagamento periodico di un assegno in favore delle persone conviventi che, per effetto della pena, rimangano prive di mezzi adeguati.
 5. Prevedere che il giudice determini la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisca le modalità e i termini del versamento.
 6. Prevedere che il giudice possa ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante.
 7. Stabilire che il provvedimento che determina l'assegno possa essere modificato dal magistrato di sorveglianza se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario e venga revocato se la convivenza riprende.
 8. Prevedere che la pena del divieto di accesso o di permanenza in determinati luoghi comporti la privazione della facoltà di accedere o permanere in quei luoghi, diversi da quelli previsti dalla pena dell'allontanamento dalla famiglia e specificati nella sentenza di condanna.
 9. Prevedere che ove per motivi di lavoro sia necessario l'accesso o la permanenza in determinati luoghi, il giudice possa stabilire modalità che non pregiudichino l'adempimento della prestazione lavorativa.
 10. Prevedere che la pena della diffida ad avvicinare determinate persone comporti la interdizione ad accedere ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati, ferma restando la possibilità di accesso nei limiti e con le modalità prescritte dal giudice, se necessaria per ragioni di lavoro.
 11. Prevedere che la pena dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato con divieto di reingresso possa essere applicata dal giudice nei casi e per la durata espressamente previsti dalla legge.
 12. Prevedere che in nessun caso possa disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
 13. Prevedere che fuori dai casi previsti dalla legge, non è consentita l'espulsione, nei confronti:
 - a) degli stranieri minori di anni diciotto, fermo restando il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
 - b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno;
 - c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado, o con il coniuge, di nazionalità italiana;
 - d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono o del loro marito convivente.
 14. Prevedere che l'affidamento al servizio sociale comporti le prescrizioni della sottoposizione a controllo e possa essere corredato con obbligo di permanenza in luoghi particolari per determinate fasce orarie
 15. Prevedere che il soggetto affidato debba inoltre svolgere il programma rieducativo di studio e/o lavoro definito dal magistrato di sorveglianza su proposta del centro di servizio sociale entro un mese dall'inizio dell'affidamento.
 16. Prevedere che la pena del lavoro di pubblica utilità comporti, per un periodo non inferiore a un mese né superiore a un anno, la prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato.
 17. Prevedere che l'attività di pubblica utilità debba essere prestata nella provincia di residenza del condannato, e comporti la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
 18. Prevedere che la pena della sottoposizione a controllo comporti:
 - a) il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;
 - b) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
 - c) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
 - d) la sospensione della patente di guida;
 - e) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
 - f) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato i provvedimenti relativi alle modalità di esecuzione della sanzione

Sezione V

Le pene principali ablativo

Art. 25. Le pene principali ablativo

1. Prevedere che le pene ablativo siano:
 - a) la confisca, finalizzata anche alla riparazione del danno alle vittime di reati o al ripristino dello stato dei luoghi;
 - b) la pena pecuniaria, limitatamente ai reati di competenza del giudice di pace.
2. Prevedere che la confisca consista nell'acquisizione allo Stato di parte del patrimonio mobiliare e immobiliare del condannato, fino a un valore pari al risarcimento del danno, cui il condannato è comunque tenuto.
3. Prevedere che agli effetti della conversione un giorno di reclusione equivale a euro cinquanta di pena ablativa.
4. Prevedere che i beni mobili o immobili oggetto di confisca debbano essere venduti all'incanto entro un anno dalla condanna e che i proventi confluiscono nel Fondo per le riparazioni alle vittime di reati quando non siano destinati al ripristino dello stato dei luoghi.
5. Prevedere che agli effetti della legge penale, per ripristino dello stato dei luoghi debba intendersi l'obbligo, a carico e spese del condannato, di assicurare che i luoghi in cui il reato si è realizzato siano ricondotti ad uno stato equivalente a quello del tempo in cui è iniziata la condotta illecita.
6. Prevedere che per i reati di competenza del giudice di pace, la pena della reclusione deve essere convertita per intero in pena pecuniaria.
7. Prevedere che agli effetti della conversione un giorno di reclusione equivale a euro cinquanta di pena pecuniaria.

Sezione VI

Le pene accessorie

Art. 26 Le pene accessorie.

1. Prevedere che le pene accessorie, conseguenti di diritto alla condanna, siano:
 - a) la pubblicazione della sentenza di condanna;
 - b) il divieto di emettere assegni e di utilizzare carte di credito;
 - c) l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - d) il divieto di compiere determinate attività informatiche;
 - e) la confisca obbligatoria.
2. Prevedere che la pena della pubblicazione della sentenza di condanna sia eseguita d'ufficio e comporti, a spese del condannato, la sua affissione per estratto nel Comune ove è pronunciata, in quello ove il delitto è stato commesso e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza nonché l'inserzione dell'estratto stesso per una sola volta in uno o più giornali designati dal giudice.
3. Prevedere che il giudice, considerato il rilievo del caso per l'opinione pubblica, anche in relazione alla divulgazione di notizie durante il corso del processo, possa disporre che la pubblicazione avvenga per intero.
4. Prevedere che la pena del divieto di emettere assegni privi il condannato della relativa facoltà per un periodo che non può essere inferiore a un mese né superiore a un anno.
5. Prevedere che la pena del divieto di utilizzo di carte di credito per acquisto o pagamento di beni o servizi comporti la privazione delle facoltà di adoperare carte di credito per l'acquisto di beni o di servizi e di ricevere i relativi pagamenti tramite le stesse e che abbia durata non inferiore a un mese né superiore a un anno.
6. Prevedere che la pena dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione comporti, per un periodo non inferiore a un anno né superiore a tre anni, il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo quelli diretti ad ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
7. Prevedere che la pena del divieto di determinate attività informatiche comporti la privazione della facoltà di esercitare la gestione di connettività e di accedere a sistemi informatici o telematici presso enti pubblici o privati ed a reti telematiche o satellitari che comportino uno scambio di informazioni tra il condannato e l'esterno.
8. Stabilire che la confisca sia sempre disposta per le cose che servono o furono destinate a commettere il reato, per le cose che ne sono il prodotto o il profitto, per le cose che costituiscono il prezzo del reato e per le cose per le quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato. Prevedere che sono fatti salvi i diritti dei terzi estranei e la loro facoltà di richiedere autorizzazioni amministrative per la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione.

Capo II L'applicazione della pena

Sezione I L'inflizione e la conversione della pena

Art. 27. L'inflizione e la conversione della pena

- 1) Prevedere che, quando non sia stabilita la pena dell'ergastolo, la gravità del reato sia espressa, come unità di misura, dalla reclusione.
- 2) Stabilire che il giudice determina la pena discrezionalmente entro i limiti fissati dalla legge, tenendo conto delle modalità concrete, oggettive e soggettive, della realizzazione colpevole del reato, della gravità del danno o del pericolo per l'interesse protetto, dell'intensità del dolo o del grado della colpa e dei motivi a delinquere.
- 3) Prevedere che la motivazione relativa alla pena sia analitica.
- 4) Prevedere che nei casi stabiliti dalla legge la pena della reclusione possa essere convertita in tutto o in parte in altra pena detentiva o restrittiva della libertà personale, oppure interdittiva, prescrittiva o ablativa. Stabilire che nei casi previsti dalla legge, il giudice dispone la conversione tenendo conto della personalità del condannato e dell'idoneità alla funzione rieducativa.
- 5) Stabilire i criteri di ragguglio per la conversione.
- 6) Prevedere che il giudice possa convertire la pena della reclusione che non superi gli anni tre nella semidetenzione; che non superi gli anni due nella detenzione domiciliare; che non superi i mesi sei nella permanenza domiciliare.
- 7) Stabilire che il giudice possa procedere alla conversione della reclusione per scaglioni corrispondenti alle altre pene detentive o restrittive della libertà personale anche se costituenti parte di maggior pena.
- 8) Stabilire che il giudice possa procedere alla conversione della reclusione non superiore a quattro anni anche se costituente parte di maggior pena se trattasi di:
 - a. donna incinta o madre di prole inferiore ad anni dieci con lei convivente;
 - b. padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
 - c. persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedono costanti contatti con presidi sanitari territoriali;
 - d. persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
 - e. persona minore di anni ventuno, per comprovate esigenze di studio, di lavoro o di famiglia.
- 9) Prevedere come criterio di ragguglio che un giorno di reclusione equivale ad un giorno di semidetenzione, a due giorni di detenzione domiciliare ed a tre giorni di permanenza domiciliare.
- 10) Prevedere che per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la detenzione domiciliare si considerano come pene detentive.
- 11) Prevedere che per ogni effetto giuridico la permanenza domiciliare non si considera come pena detentiva.
- 12) Prevedere che il giudice, nei reati per i quali è stabilita dalla legge la pena della reclusione e la pena interdittiva, prescrittiva o ablativa o più di esse, determini la pena come se dovesse applicare soltanto la reclusione e determini quanta parte di essa è convertita in ogni singola pena congiuntamente prevista.
- 13) Stabilire che, agli effetti della conversione l'applicazione di una pena interdittiva perpetua equivale ad anni quattro di reclusione.
- 14) Stabilire che, l'applicazione di una pena interdittiva temporanea equivale alla reclusione di durata pari alla sospensione.
- 15) Stabilire che, agli effetti della conversione un giorno di reclusione equivale a cinque giorni di pena prescrittiva, salva la disciplina dell'affidamento al servizio sociale con prescrizioni.
- 16) Prevedere che, se il condannato non è recidivo, la pena della reclusione fino a tre anni possa essere convertita in affidamento al servizio sociale con prescrizioni della medesima durata.
- 17) Prevedere che nei casi stabiliti dalla legge, la reclusione possa essere convertita nella pena ablativa della confisca finalizzata al conferimento dei proventi al Fondo per la riparazione delle vittime di reati oppure alla copertura delle spese occorrenti per il ripristino dei luoghi.
- 18) Prevedere che, nei limiti stabiliti dalla legge, la conversione della reclusione inflitta in pene interdittive o prescrittive, non esclude, la conversione della parte residua della reclusione in altra pena detentiva o restrittiva della libertà personale.
- 19) Prevedere che l'inosservanza degli obblighi inerenti a ciascuna delle pene applicate in sede di conversione, per fatto addebitabile al condannato, determina la riconversione delle pene convertite nella pena della reclusione, nella quantità originariamente applicata; in questo caso sulla reclusione originariamente irrogata sarà computata, secondo i criteri di ragguglio, la parte di pena già scontata in forma diversa.

Sezione II

Le circostanze del reato

Art. 28 Le circostanze del reato.

1. Stabilire che costituiscono circostanze del reato soltanto quelle espressamente qualificate tali dalla legge.
2. Stabilire che costituisce titolo autonomo di reato, la fattispecie per la quale la legge determina edittalmente la pena.
3. Prevedere come obbligatorie le seguenti circostanze aggravanti comuni:
 - a) la discriminazione e l'odio razziali o religiosi;
 - b) la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale;
 - c) la finalità di terrorismo internazionale;
 - d) la commissione del fatto contro persone internazionalmente protette;
 - e) nei reati a componente violenta, l'aver fatto ricorso all'uso delle armi o l'aver commesso il fatto contro persone disabili;
 - f) nei reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, l'aver cagionato un danno patrimoniale molto rilevante, anche in considerazione delle condizioni economiche della persona offesa;
 - g) la recidiva.
4. Prevedere che agli effetti della legge penale è recidivo chiunque, dopo aver riportato condanna per uno o più reati, ne commette uno o più altri. Stabilire che la recidiva può essere semplice o aggravata e che la recidiva è aggravata quando:
 - a) il nuovo reato è commesso dopo più di una condanna;
 - b) il nuovo reato è commesso dopo una condanna per più reati in concorso materiale o in continuazione;
 - c) il nuovo reato è commesso nei cinque anni dalla condanna precedente ed è della stessa specie del delitto precedentemente commesso;
 - d) il nuovo reato è commesso durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
 - e) il condannato commette più reati in concorso materiale o in continuazione.
5. Prevedere come obbligatorie le seguenti circostanze attenuanti comuni:
 - a) la particolare tenuità del fatto, stabilendo che agli effetti della legge penale il fatto si considera di particolare tenuità quando il danno o il pericolo per l'interesse protetto sono sicuramente esigui;
 - b) l'aver commesso il fatto per motivi di particolare valore morale, religioso, sociale, purché non in contrasto con i diritti fondamentali della persona umana, che abbiano condizionato in maniera determinante il comportamento del soggetto;
 - c) l'aver commesso il reato in reazione a un fatto ingiusto altrui;
 - d) l'aver commesso il fatto con il contributo della vittima;
 - e) le riparazioni e ogni attività efficacemente prestata a favore della persona offesa o danneggiata.
6. Stabilire che le circostanze aggravanti oggettivamente esistenti siano applicabili soltanto se rappresentate oppure ignorate o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Prevedere l'inapplicabilità delle circostanze aggravanti erroneamente supposte.
7. Stabilire che le circostanze attenuanti si applicano oggettivamente, se esistenti.
8. Prevedere l'applicabilità delle circostanze attenuanti erroneamente supposte, se l'errore non è determinato da colpa.
9. Prevedere che in caso di errore sulla persona dell'offeso siano sempre inapplicabili le circostanze aggravanti che riguardano i rapporti con la persona offesa per errore o le sue condizioni o qualità e che siano sempre applicabili le circostanze attenuanti erroneamente supposte con riguardo ai rapporti con la persona che si riteneva di offendere e alle sue condizioni o qualità.
10. Stabilire che l'applicazione delle circostanze può determinare l'aumento o la diminuzione della pena oltre i limiti edittali, e che per effetto dell'aumento la pena non può oltrepassare la metà del massimo e per effetto della diminuzione la metà del minimo stabiliti dalla legge per il reato.
11. Stabilire che per l'applicazione della singola circostanza la pena che il giudice infliggerebbe ove non sussistesse alcuna circostanza, non può essere aumentata o diminuita in misura superiore a un terzo, salvo che la legge disponga altrimenti.
12. Stabilire che quando la pena edittale è quella dell'ergastolo, tale pena è sostituita con la reclusione di anni venti, se è applicabile una sola circostanza attenuante e che in caso di concorso omogeneo le ulteriori attenuanti operano tutte sulla reclusione di anni venti.
13. Stabilire che, quando la pena edittale è l'ergastolo, la pena della reclusione risultante dall'applicazione di più circostanze attenuanti non può essere inferiore a anni dieci.
14. Stabilire che se concorrono più circostanze aggravanti, l'aumento di pena per ogni singola circostanza deve essere calcolato sulla quantità di pena che il giudice infliggerebbe qualora non concorresse alcuna circostanza e i singoli

aumenti si sommano, e che la pena risultante dagli aumenti non può oltrepassare la metà del massimo stabilito dalla legge per il reato.

- 15 Prevedere che per la recidiva semplice la pena è aumentata da un sesto fino a un quarto e per la recidiva aggravata da un quarto fino a un terzo.
16. Stabilire che se concorrono più circostanze attenuanti la diminuzione di pena per ogni singola circostanza deve essere calcolata sulla quantità di pena che il giudice infliggerebbe qualora non concorresse alcuna circostanza e le singole diminuzioni si sommano e che la pena risultante dalle diminuzioni non può essere inferiore alla metà del minimo.
- 17 Stabilire che in caso di concorso eterogeneo di circostanze il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze, fermo restando: che la singola circostanza si calcola sempre sulla pena-base e non sulla pena risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente; che i singoli aumenti e le singole diminuzioni si sommano; che dal computo risulta complessivamente la quantità residua di aumento o di diminuzione; che per effetto delle circostanze la pena edittale non può essere aumentata oltre la metà del massimo o diminuita oltre la metà del minimo.
18. Stabilire che, quando la pena edittale è l'ergastolo, in caso di concorso eterogeneo di circostanze devono essere valutate per prime le circostanze attenuanti e che le circostanze aggravanti si applicano sulla pena della reclusione di anni venti.
- 19 Prevedere che, in ogni caso, la reclusione inflitta non può essere superiore ad anni ventiquattro.

Testo alternativo del comma 18 dell'art. 28: "Stabilire che se per il reato la legge stabilisce l'ergastolo, deve essere applicata per prima la circostanza attenuante più rilevante in concreto; sulla pena così risultante si applicano tutte le altre circostanze, sia attenuanti che aggravanti".

Sezione III

La disciplina del concorso di reati

Art. 29 Concorso materiale di reati.

Prevedere che per più reati, commessi dal colpevole in tempi diversi:

- a) si applica la pena dell'ergastolo se per uno o più dei reati commessi la legge stabilisce detta pena;
- b) se per i reati commessi la legge stabilisce la pena della reclusione di diversa natura, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva, ma in ogni caso non superiore al quadruplo della pena più grave;
- c) se per qualcuno o per tutti i reati la legge stabilisce pene accessorie, il giudice le determina come se, ove non vi fosse il concorso di reati, dovesse infliggerle per ciascuno di essi.

Art. 30. Concorso formale di reati. Reato continuato

Prevedere che:

- a) quando più reati sono commessi con una sola azione od omissione, si applica la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato più grave, aumentata fino al triplo;
- b) alla stessa pena soggiace chi, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette in un breve arco temporale più reati con violazione della stessa o di diverse disposizioni di legge

Art. 31. Limiti della pena unica.

Prevedere che:

- a) la pena della reclusione applicata ai sensi degli artt. 29 e 30 non può superare la durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati;
- b) la pena della reclusione, da applicare a norma degli articoli precedenti, non può eccedere, nel complesso gli anni ventiquattro;
- c) le pene accessorie temporanee, da applicare ai sensi degli articoli precedenti, non possono eccedere, nel complesso, i cinque anni per ciascuna di esse.

Sezione IV

Le condizioni di punibilità e le cause di non punibilità

Art. 32 Tassatività ed efficacia delle condizioni di punibilità

Prevedere che:

- a. la legge determini i casi nei quali la punibilità per il reato commesso è subordinata al verificarsi di condizioni, nominandole come condizioni di punibilità;
- b. le condizioni di punibilità operino oggettivamente

Art. 33 Tassatività ed efficacia delle cause di non punibilità

Stabilire che:

- a) la legge determina i casi nei quali operano cause di non punibilità del reato;
- b) salvi i casi previsti dalla legge le cause di non punibilità operano oggettivamente, nel momento in cui intervengono, soltanto nei confronti di coloro ai quali si riferiscono;
- c) le cause di non punibilità per reati che siano presupposti o elementi costitutivi di altri reati non escludono la punibilità di questi ultimi;
- d) le cause di non punibilità non hanno effetto sulle obbligazioni civili, derivanti dal reato né sulla responsabilità amministrativa o disciplinare;
- e) salvi i casi previsti da speciali disposizioni di legge, sono cause di non punibilità:
 1. la morte dell'imputato prima della condanna definitiva;
 2. l'amnistia intervenuta prima della condanna definitiva;
 3. la remissione della querela, salvi i casi di querela irrevocabile;
 4. la prescrizione del reato per decorso del tempo;
- f) l'indagato e l'imputato possono rinunciare all'applicazione dell'amnistia e della prescrizione. La rinuncia è resa con dichiarazione, orale o scritta, all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

Art. 34 Amnistia

Prevedere che:

- a) l'amnistia non si applica ai reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge di concessione;
- b) la permanenza del reato dopo la presentazione del disegno di legge di concessione, esclude l'applicabilità dell'amnistia.
- c) l'amnistia concessa per un reato si applica anche al tentativo del medesimo reato.

Art. 35 Remissione della querela Accettazione.

Prevedere che:

- a) la remissione della querela può intervenire soltanto prima della condanna;
- b) la remissione della querela è espressa con dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire e con notificazione dell'atto al querelato;
- c) il diritto di remissione è esercitato dal legale rappresentante per i minori degli anni quattordici, per gli interdetti a cagione dell'infermità di mente, per le persone giuridiche e per gli enti privi di personalità giuridica;
- d) se il diritto di remissione è esercitato dal minore degli anni diciotto o dall'inabilitato e il legale rappresentante è di contrario avviso, oppure se il diritto di remissione è esercitato dal legale rappresentante e il minore degli anni diciotto o l'inabilitato sono di contrario avviso, il giudice nomina il curatore speciale per la remissione, nelle stesse forme in cui è nominato il curatore speciale per la querela;
- e) se più sono le persone offese dal reato, la remissione della querela da parte di una non pregiudica il diritto delle altre di querelarsi o di insistere nella querela presentata;
- f) la morte della persona offesa estingue il diritto di remissione; nondimeno esso può essere esercitato dagli eredi, se tutti vi consentono;
- g) salva la facoltà di accettazione, la remissione della querela si estende a tutti i concorrenti anche se è effettuata nei confronti di uno solo di essi;
- h) la remissione non produce effetto se il querelato non la accetta. La remissione si considera accettata se nel termine di quindici giorni dalla notificazione il querelato non dichiara espressamente di rifiutarla;
- i) all'accettazione della remissione nel caso di incapaci o di enti, anche privi di personalità giuridica si applicano le disposizioni delle lett. c) e d).

Art. 36. Prescrizione del reato Decorrenza e sospensione dei termini. Interruzione della prescrizione.

Prevedere che:

- a) il reato non è punibile se dal momento della commissione è decorso un tempo pari al massimo della reclusione edittalmente prevista aumentato della metà (di un terzo)** e comunque non inferiore ad anni cinque né superiore ad anni venti;
- b) i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo non sono prescrivibili;
- c) il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato dal giorno della consumazione, per il reato tentato dal giorno in cui è compiuta l'ultima frazione di condotta, per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza;
- d) nei casi in cui il processo è sospeso, la prescrizione non decorre dal momento della sospensione fino alla cessazione della causa di sospensione; nel caso di autorizzazione a procedere la sospensione avviene nel giorno della richiesta e cessa nel giorno dell'accoglimento;
- e) il corso della prescrizione è interrotto:
 1. dalla querela, richiesta o istanza;
 2. dalla sentenza o dal decreto di condanna;
 3. dall'ordinanza che applica una misura cautelare personale;
 4. dall'ordinanza che convalida l'arresto o il fermo;
 5. dall'invito a presentarsi al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria per rendere l'interrogatorio;
 6. dall'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice;
 7. dall'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari;
 8. dalla richiesta di rinvio a giudizio;
 9. dal decreto di citazione diretta a giudizio;
 10. dal decreto di fissazione dell'udienza preliminare;
 11. dal decreto che dispone il giudizio;
 12. dall'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
 13. dal decreto di fissazione dell'udienza per decidere sulla richiesta di applicazione della pena;
 14. dalla presentazione o dalla citazione dell'imputato per il giudizio direttissimo;
- f) la prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione, ma i termini stabiliti dal comma 1 non possono essere prolungati complessivamente oltre la metà.

** Testo alternativo

Sezione V

Le cause di estinzione della pena

Art. 37. Tassatività ed efficacia delle cause di estinzione.

Prevedere che le cause di estinzione della pena:

- a) sono previste come tali dalla legge e operano nel momento in cui intervengono;
- b) hanno effetto soltanto per coloro ai quali si riferiscono;
- c) non hanno effetto sulle obbligazioni civili derivanti dal reato né sulla responsabilità amministrativa o disciplinare;
- d) salvi i casi previsti da speciali disposizioni di legge, sono cause di estinzione della pena:
 1. la morte del condannato;
 2. la prescrizione per decorso del tempo della pena non eseguita;
 3. l'amnistia intervenuta dopo la condanna;
 4. l'indulto;
 5. la grazia;
 6. il perdono giudiziale;
 7. la sospensione condizionale della pena;
 8. la non menzione della condanna;
 9. la liberazione condizionale;
 10. la riabilitazione.

Art. 38. Prescrizione della pena

Prevedere che:

- a) la pena non eseguita si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della reclusione inflitta, anche se convertita, in

- tutto o in parte, in altra pena;
- b) in ogni caso, il tempo utile a prescrivere non può essere inferiore a cinque né superiore a venti anni;
- c) il decorso del tempo necessario a prescrivere ha inizio nel giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena;
- d) nel caso di pena unica inflitta per più reati in concorso, si ha riguardo alla pena inflitta per ciascuno di essi
- e) la prescrizione della pena opera di diritto.

Art. 39. Amnistia

Prevedere che l'amnistia intervenuta dopo la condanna estingue la pena e non è rinunciabile.

Art. 40. Indulto.

Prevedere che:

- a) l'indulto estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta, ma non gli effetti penali della condanna;
- b) nel concorso di reati, l'indulto si applica una sola volta sulla pena complessiva irrogata secondo la disciplina del concorso di reati

Art. 41. Grazia.

Prevedere che la grazia estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in una pena meno grave. Restano fermi gli effetti penali della condanna.

Art. 42. Perdono giudiziale

Prevedere che:

- a) salve le previsioni speciali nei confronti dei minori, il giudice, quando ritiene che il fatto sia di speciale tenuità, perché il danno o il pericolo per l'interesse protetto è sicuramente esiguo e minimo è il grado di colpevolezza, in luogo della condanna può concedere il perdono giudiziale, su richiesta dell'imputato, sempre che:
 1. la pena detentiva da infliggere non sia superiore a mesi sei;
 2. il soggetto da perdonare non sia recidivo, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 3. sussistano ragionevoli motivi per presumere che il soggetto perdonato si asterrà dal commettere ulteriori reati;
 4. non vi sia opposizione da parte della persona offesa;
- b) il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta; esso estingue la pena e non può essere revocato

Art. 43. Sospensione condizionale della pena.

Prevedere che:

- a) nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni;
- b) se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando la pena della reclusione non è superiore a tre anni;
- c) se il reato è stato commesso da persona di età inferiore agli anni ventuno o che ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando la pena della reclusione non è superiore a due anni e sei mesi.

Art. 44. Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale.

Prevedere che la sospensione condizionale della pena:

- a) è ammessa soltanto se, in ragione dell'occasionalità del fatto e dell'assenza di precedenti condanne, il giudice presume che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati;
- b) non può essere concessa più di una volta;
- c) può essere concessa se per la precedente condanna è intervenuta la riabilitazione.

Art. 45. Obblighi del condannato.

Prevedere che:

1. la sospensione condizionale della pena può essere subordinata:

- a) all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni;
 - b) al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso;
 - c) alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
2. Prevedere che il giudice, nella sentenza, stabilisca il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Art. 46. Effetti e revoca della sospensione.

Prevedere che:

- a) la sospensione condizionale della pena non si applica alle pene interdittive, prescrittive ed ablativo inflitte per effetto della conversione, alla confisca ordinata ai sensi dell'art. 25 e non si estende alle pene accessorie;
- b) se nei termini stabiliti il condannato non commette un altro reato e adempie gli obblighi a lui imposti, la pena è estinta;
- c) la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini stabiliti, il condannato commette un nuovo reato o non adempie gli obblighi a lui imposti; può essere revocata se il condannato riporti, nei termini stabiliti, un'altra condanna per un reato anteriormente commesso, tenuto conto della sua specie e gravità.

Art. 47. Liberazione condizionale

Prevedere che:

- a) il condannato all'ergastolo o alla reclusione che, con la buona condotta carceraria e con la partecipazione al trattamento rieducativo, abbia dato sicura prova di ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale; la liberazione condizionale può essere concessa anche in ragione delle sue condizioni di salute o di pressanti esigenze personali o familiari;
- b) il condannato è ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno metà della pena inflitta, qualora la pena residua non superi i quattro anni; il condannato all'ergastolo è ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno anni venti di pena;
- c) la liberazione condizionale è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e all'adempimento degli obblighi civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di essersi trovato e di trovarsi senza sua colpa nell'impossibilità di adempiere;
- d) nel provvedimento di concessione il giudice stabilisca le pene prescrittive cui il liberato condizionalmente sarà sottoposto per tutto il residuo tempo della pena inflitta oppure per cinque anni dalla data del provvedimento nel caso di condannato all'ergastolo.

Art. 48. Revoca della liberazione condizionale ed estinzione della pena.

Prevedere che:

- a) la liberazione condizionale è revocata se il condannato commette un nuovo reato doloso o trasgredisce gli obblighi inerenti alla pena prescrittiva, imposti con il provvedimento di ammissione;
- b) l'ammissione alla liberazione condizionale può essere revocata nel caso di un nuovo mutamento delle condizioni di salute del condannato o della sua situazione personale o familiare, rilevante per la concessione del beneficio;
- c) in caso di revoca, il tribunale di sorveglianza determina la pena detentiva residua da espiare. A tal fine cinque giorni trascorsi in regime di liberazione condizionale si considerano come un giorno di pena detentiva;
- d) il condannato all'ergastolo al quale sia stata revocata la liberazione condizionale può essere nuovamente ammesso al beneficio, se ne ricorrono i presupposti;
- e) la pena inflitta al condannato ammesso alla liberazione condizionale si estingue con il decorso, dalla data del provvedimento di ammissione, di un tempo pari alla pena residua che egli avrebbe dovuto scontare, senza che intervengano cause di revoca. Per il condannato all'ergastolo devono comunque decorrere cinque anni.

Art. 49. Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Prevedere che:

- a) se con una prima condanna è inflitta la pena della reclusione non superiore a due anni, il giudice, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 27.2, può ordinare nella sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati non per ragioni di diritto elettorale, sempre che vi sia motivo di ritenere che il condannato si asterrà in futuro dal commettere nuovi reati;
- b) se il condannato commette successivamente un reato, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è

revocato.

Art. 50. Riabilitazione

Prevedere che la riabilitazione:

- a) estingue le pene accessorie e gli effetti penali della condanna;
- b) è concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia altrimenti estinta;
- c) non può essere concessa se il condannato non ha adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato e non ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, salvo che dimostri di trovarsi, senza sua colpa, nell'impossibilità di adempiere;
- d) è revocata in caso di condanna per un reato doloso commesso anteriormente, ovvero entro cinque anni dal provvedimento di riabilitazione; a tutti gli effetti penali, a seguito della revoca la riabilitazione si considera come non concessa. Prevedere che le disposizioni dei commi precedenti si applichino anche nel caso di sentenza straniera di condanna, riconosciute ai sensi dell'art. 4.

Titolo VII

Le misure di controllo, cura e sostegno rieducativo

Art. 51. Misure di controllo e cura per i non imputabili

1. Prevedere le seguenti misure di controllo e di cura per i non imputabili:
 - a. il ricovero in una struttura giudiziaria di custodia con finalità terapeutiche o di disintossicazione;
 - b. l'obbligo di sottoporsi a un trattamento di cura presso strutture sanitarie civili sotto il controllo del servizio sociale;
 - c. le altre misure denominate tali dalla legge.
2. La durata della misura di controllo e cura non può essere inferiore a un anno né superiore a dieci anni.

Art. 52. Applicazione delle misure di controllo e cura per i non imputabili

1. Prevedere che le misure di controllo e di cura siano applicate al non imputabile ove persista lo stato di pericolosità sociale, determinato dall'incapacità di intendere e di volere, che lo ha portato a commettere il fatto previsto dalla legge come reato.
2. Stabilire che agli effetti della legge penale è socialmente pericoloso l'incapace di intendere e di volere che abbia commesso un fatto previsto come reato contro la vita o contro l'incolumità, individuale o pubblica, o comunque caratterizzato da violenza nei confronti delle persone, sempre che vi siano ragioni per presumere che la sua infermità, qualora persista, lo indurrà a commettere altri fatti della stessa specie indicata.
3. Stabilire che le misure di controllo e di cura sono applicate dal giudice con la sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità, determinandone la modalità e la durata minima.
4. Prevedere che le misure di controllo e di cura siano eseguite mediante internamento nelle strutture giudiziarie solo quando il trattamento presso strutture sanitarie civili non sarebbe altrettanto efficace oppure sarebbe incompatibile con le esigenze di controllo.
5. Stabilire che il magistrato di sorveglianza:
 - a) determini le condizioni di esecuzione delle misure tenendo conto delle indicazioni pervenute dai servizi competenti, e che alla scadenza del termine stabilito dalla sentenza, verifichi se persista la necessità della misura disponendone, in caso contrario, la cessazione;
 - b) possa modificare la specie o le modalità di esecuzione della misura e che in caso di prosecuzione, indichi un nuovo termine per il ricambi, entro i limiti stabiliti dall'art. 51.2.;
 - c) possa verificare, anche prima della scadenza del nuovo termine, la persistente necessità della misura e, in caso negativo, ne anticipi la cessazione.
6. Prevedere che la durata massima di anni dieci possa essere superata se sia ancora costante il pericolo che il non imputabile commetta fatti previsti come reati contro la vita o l'incolumità, individuale o pubblica, o comunque caratterizzati da violenza nei confronti delle persone.

Art. 53. Misure per i minori.

Prevedere che ai minori di età può essere applicata, con la sentenza di proscioglimento, la misura della libertà assistita o la misura dell'affidamento al servizio sociale, con o senza collocamento in comunità, stabilendo che:

- a) se il fatto commesso è previsto come reato doloso, può essere applicata la misura della libertà assistita, consistente nel sottoporre il minore alla sorveglianza di un operatore di servizi minorili, in modo da assicurare l'adempimento del programma rieducativo disposto dal giudice;
- b) l'affidamento al servizio sociale può essere disposto se il minore ha commesso un fatto previsto come reato doloso per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni;
- c) il collocamento in una comunità chiusa può essere disposto nei confronti del minore che abbia commesso un reato doloso, consumato o tentato, contro la vita o contro l'incolumità, individuale o pubblica, o comunque con violenza o minaccia contro la persona, ovvero un reato di criminalità organizzata.

Art. 54. Libertà assistita.

Prevedere che:

- a) con la misura della libertà assistita il minore è affidato alla famiglia, sotto la sorveglianza di un operatore dei servizi minorili;
- b) il programma di rieducazione in libertà assistita può comportare, oltre al controllo sul minore, anche restrizioni della sua facoltà di accedere a determinati luoghi o di frequentare determinate persone;
- c) in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel programma, o di incompatibilità tra la rieducazione del minore e la prosecuzione della convivenza familiare, il giudice può modificare le prescrizioni oppure disporre che il minore sia collocato in una comunità;
- d) salvo il caso di conversione in altra misura, la durata della libertà assistita non può superare i due anni.

Art. 55. Affidamento al servizio sociale.

Prevedere che:

- a) l'affidamento del minore al servizio sociale avviene presso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia o i servizi socio-sanitari degli enti locali;
- b) l'affidamento è eseguito sulla base di un programma di rieducazione proposto dall'ente presso il quale deve essere eseguito e approvato dal magistrato di sorveglianza, nel quale sono stabilite:
 - 1) le modalità di coinvolgimento del minore e del suo nucleo familiare, tenuto conto del suo ambiente di vita;
 - 2) le modalità di partecipazione degli enti e degli operatori cui il minore sia affidato;
- c) nel programma previsto dalla lett. b) sono altresì stabilite le prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e le iniziative dirette a promuovere la conciliazione con la persona offesa;
- d) nel programma può essere previsto l'obbligo per il minore di permanenza in casa per un periodo determinato, che può essere ridotto ovvero prorogato in relazione agli sviluppi del trattamento;
- e) qualora il minore non adempia gli obblighi previsti nel programma di trattamento è disposto il collocamento in comunità;
- f) la durata dell'affidamento non può superare i quattro anni;
- g) la durata del collocamento in comunità non può superare i tre anni.

Titolo VIII

Le obbligazioni civili da reato

Art. 56. Restituzioni. Risarcimento del danno. Riparazione.

Prevedere che:

- a) ogni reato obbliga alle restituzioni e al risarcimento del danno diretto, anche non patrimoniale, intrinseco al fatto costitutivo;
- b) salve le altre forme di riparazione, ogni reato obbliga a sostenere le spese occorrenti per la pubblicazione della sentenza di condanna, quando il giudice la ritenga necessaria per riparare il danno non patrimoniale causato dal reato;
- c) l'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile e che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
- d) il reato obbliga in solido alle restituzioni e al risarcimento del danno anche il responsabile civile.

Art. 57. Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso.

Prevedere che il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili e che l'obbligazione non si estende alla persona del civilmente responsabile e non si trasmette agli eredi del condannato.

Art. 58. Atti compiuti dal colpevole dopo e prima del reato.

Prevedere che:

- a) gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'art. 316 c.p.p.;
- b) gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto a i crediti indicati nell'art. 316 c.p.p. e che, nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente;
- c) gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'art. 316 c.p.p., qualora si provi che furono da lui compiuti in frode; che la stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio; che, nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell'altro contraente;
- d) Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli atti anteriori di un anno al commesso reato.

Art. 59. Eliminazione delle conseguenze del reato.

Prevedere che il giudice, con la sentenza di condanna, dispone, ove possibile, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non riparabili mediante restituzione o risarcimento

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 1. Definizioni agli effetti della legge penale

Definire come segue i termini impiegati in una pluralità di norme penali:

- 1) Territorio dello Stato è il territorio della Repubblica italiana e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati territorio dello Stato ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
- 2) Quando la legge collega alla qualifica del soggetto attivo la titolarità di particolari doveri o poteri giuridici, essa indica la persona cui sono attribuiti al momento del fatto, anche se sprovvista di regolare investitura, salvo diversa disposizione espressa.
- 3) È permanente il reato nel quale l'attualità dell'offesa perdura come effetto della protrazione nel tempo della condotta esecutiva.
- 4) Sono prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti; nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.
- 5) Per corrispondenza s'intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
- 6) Per cosa mobile si intende anche ogni forma di energia che abbia valore economico, nonché i dati o le informazioni incorporati in un sistema informatico.
- 7) Violenza sulle cose si ha quando la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione.
- 8) Pubblici agenti sono i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio:
 - a) Pubblici ufficiali sono coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. In particolare:
 - 1) Per pubblico ufficio legislativo si intende l'attività svolta dai rappresentanti degli elettori nella Camera dei Deputati, nel Senato della Repubblica e nelle assemblee elettive delle Regioni e delle Province autonome.
 - 2) Per pubblico ufficio giudiziario, si intende l'attività svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario dai giudici e dai pubblici ministeri, dai periti, dai consulenti del pubblico ministero, dagli interpreti e dai loro ausiliari.
 - 3) Per pubblico ufficio amministrativo, si intende l'attività caratterizzata dalla formazione o dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi e compiuta dagli uffici della Camera dei Deputati e del Senato della

Repubblica, del Governo dello Stato e delle Regioni, delle Province, dei Comuni nonché, qualunque sia la normativa che la regola, dagli uffici degli enti nei quali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni partecipano in posizione dominante o di controllo ovvero che sono da essi sovvenzionati in misura determinante per il loro esercizio, e dai concessionari di un servizio pubblico.

- b. Incaricati di un pubblico servizio sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme del pubblico ufficio, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultimo, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
- 9) Sono altresì considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, qualora svolgano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o rispettivamente degli incaricati di pubblico servizio:
 - a. i membri dei seguenti organi dell'Unione europea: Commissione, Parlamento, Corte di Giustizia e Corte dei conti;
 - b. i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione europea;
 - c. le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione europea; che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione europea;
 - d. i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del trattato dell'Unione europea;
 - e. coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o rispettivamente degli incaricati di pubblico servizio.